

Assegni Familiari, ecco i limiti di reddito validi per il 2022

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

I nuovi importi validi per l'anno corrente in un documento Inps. La prestazione tuttavia sarà parzialmente assorbita dal 1° marzo 2022 dal decollo dell'assegno unico e universale per le famiglie con figli.

Aggiornati i limiti di redditi ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli **assegni familiari** e delle quote di maggiorazione di pensione per il 2022. Lo rende noto l'INPS come di consueto con la **Circolare numero 9/2022**. Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'**assegno per il nucleo familiare**, e cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la vecchia normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

La prestazione da ultimo richiamata, come noto, è regolata da disposizioni diverse rispetto al più noto **assegno al nucleo familiare** corrisposto invece alla **generalità dei lavoratori dipendenti e pensionati**. Il sistema di determinazione degli assegni familiari risulta, infatti, legato al concetto di capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare complessivo della prestazione risulta, pertanto, determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un **importo fisso** per il numero dei componenti rilevanti del nucleo parentale (richiedente, coniuge, figli legittimi o adottivi sino al 18° anno di età o sino al 26° anno se iscritti all'università, fratelli e sorelle conviventi minori di età o permanentemente inabili al lavoro, genitori, compresi quelli naturali, a determinate condizioni).

L'importo fisso dell'integrazione concessa al richiedente **pensionato** a carico delle **gestioni speciali dei lavoratori autonomi** (artigiani, commercianti e coltivatori) e per i **piccoli coltivatori diretti** in attività è pari a **10,21 euro mensili** per ciascun familiare avente diritto (**1,21€ mensili** per gli ascendenti), pagata per 12 mensilità l'anno. I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni **in attività** hanno diritto agli assegni familiari esclusivamente in favore dei figli minori, studenti o inabili e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico per un importo pari a **8,18€ mensili**.

I limiti massimo di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati in misura fissa dalla legge n. 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. La legge prevede che gli importi indicati devono essere annualmente aggiornati e aumentati del **10%** nelle ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un **solo genitore e figli od equiparati**, ovvero del **50%** quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione ci siano soggetti dichiarati totalmente inabili.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, e cioè nei casi in cui si sia in presenza di un solo genitore e di, almeno, un figlio inabile, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al **60%**. La tavola seguente indica, pertanto, i limiti di reddito per l'erogazione dell'assegno familiare per il 2022 a seguito della fissazione del tasso d'inflazione programmato per il 2021 in misura pari allo **0,5%**.

Limiti di reddito per le Quote di Maggiorazione degli assegni familiari

ANNO	Numero Componenti il nucleo	Reddito Anno**	Limite di Reddito Familiare oltre il quale si perde la quota di maggiorazione		Limite di reddito personale mensile entro il quale i soggetti seguenti sono considerati a carico del richiedente:	
			per il 1° figlio e per il genitore a carico	per tutti i familiari a carico	coniuge; figli; 1 genitore	2 genitori
2020	1 persona*	2019	€ 9.954,97	-	725,39 €	1.269,43 €
	2 persone		€ 16.519,13	€ 19.783,42		
	3 persone		€ 21.240,50	€ 25.433,54		
	4 persone		€ 25.366,44	€ 30.377,80		
	5 persone		€ 29.495,87	€ 35.322,09		
	6 persone		€ 33.428,24	€ 40.032,31		
	7 o più persone		€ 37.359,89	€ 44.741,75		
2021	1 persona*	2020	€ 10.034,61	-	726,11 €	1.270,69 €
	2 persone		€ 16.651,29	€ 19.941,69		
	3 persone		€ 21.410,43	€ 25.637,01		
	4 persone		€ 25.569,37	€ 30.620,82		
	5 persone		€ 29.731,83	€ 35.604,67		
	6 persone		€ 33.695,67	€ 40.352,57		
	7 o più persone		€ 37.658,77	€ 45.099,68		
2022	1 persona*	2021	€ 10.084,78	-	737,73 €	1.291,02 €
	2 persone		€ 16.734,54	€ 20.041,40		
	3 persone		€ 21.517,48	€ 25.765,19		
	4 persone		€ 25.697,22	€ 30.773,92		
	5 persone		€ 29.880,49	€ 35.782,69		
	6 persone		€ 33.864,15	€ 40.554,33		
	7 o più persone		€ 37.847,06	€ 45.325,18		

*L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare

** Anno a cui si riferisce il limite di reddito familiare per la concessione del beneficio

I limiti di reddito sono aumentati in misura pari al:

a) 10% se il richiedente gli assegni familiari per i figli minori è vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile;

b) 50% se il nucleo comprende soggetti per i quali possono corrispondersi gli assegni, dichiarati totalmente inabili;

c) 60% se concorrono entrambe le predette condizioni

PENSIONIOGGI.IT

I requisiti per i familiari a carico

Si rammenta che affinché siano riconosciute le quote di maggiorazione è necessario che i familiari non superino determinati **requisiti di reddito personale** mensile (cd. requisito del carico). Nello specifico per il 2022 il limite di reddito risulta fissato in **737,73 euro** per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in **1.291,02 euro** in caso di presenza di due genitori ed equiparati.

Stop con l'assegno unico

Si rammenta che dal **1° marzo 2022** la maggiorazione in parola non sarà più riconosciuta a favore dei nuclei familiari con figli perché sostituita dall'[assegno unico](#). Da questa data la maggiorazione spetterà esclusivamente dai nuclei composti dal solo richiedente e dal coniuge o da fratelli/sorelle o dai genitori.

Documenti: [Circolare Inps 9/2022](#)